



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

**IL LEASING: PROFILI GESTIONALI E
CONTABILI**

**LEASING: MANAGERIAL AND
ACCOUNTING ISSUES**

Relatore:

Prof. Marco Giuliani

Rapporto Finale di:

Clizia Anconetani

Anno Accademico 2018/2019

INDICE

INTRODUZIONE	pag. 2
CAPITOLO 1 “I fattori a fecondità ripetuta e modalità di acquisto”	pag. 4
1.1 - I fattori produttivi	
1.2 - I fattori a fecondità ripetuta	
1.3 - I processi di acquisizione dei fattori produttivi	
CAPITOLO 2 “Il leasing”	pag. 14
2.1 - Il leasing finanziario ed il leasing operativo	
2.1.1 - Il leasing finanziario	
2.1.2 - Il leasing operativo	
2.2 - La disciplina del leasing	
2.3 - Le diverse fasi dell'operazione di leasing	
CAPITOLO 3 “La rilevazione e la rappresentazione in bilancio del leasing”	pag. 27
3.1 - La contabilizzazione dei beni in leasing	
3.1.1 - La Nota Integrativa	
3.2 - Il metodo patrimoniale ed il metodo finanziario	
CONCLUSIONI	pag. 39
BIBLIOGRAFIA	pag. 41

INTRODUZIONE

L'attività produttiva delle aziende, intesa in senso ampio, richiede la disponibilità di fattori produttivi adeguati e sufficienti per soddisfare la richiesta produttiva degli agenti economici.

Tali fattori possono essere di due tipologie, cioè fattori a fecondità ripetuta, quali fabbricati, impianti, macchinari... o fattori a fecondità semplice, quali materie, semilavorati... ovviamente hanno caratteristiche ben differenti, in quanto i primi sono fondamentali per la produzione e non si esauriscono in un solo processo produttivo, ma piuttosto partecipano a più processi produttivi contribuendo in maniera diretta alla produzione, mentre i fattori a fecondità semplice esauriscono la loro funzione nel singolo processo produttivo.

L'acquisizione dei fattori a fecondità ripetuta può avvenire tramite diverse modalità e le principali sono l'acquisto, la costruzione interna o il leasing.

Lo scopo della presente tesi è presentare proprio quest'ultima tipologia di acquisizione dei beni, cioè il leasing.

Il leasing è una modalità di acquisto del bene che permette di avere a disposizione quel determinato fattore di cui si ha bisogno e, spesso, anche una serie di servizi aggiuntivi. In questo modo l'azienda può rimandare la richiesta di un finanziamento, se nel momento in cui ha necessità del bene, non ha però a disposizione denaro sufficiente, può aggiornare il bene nel momento in cui non ne

trae più utilità ed inoltre non gravano su di lei gli oneri della manutenzione o del buon funzionamento, a discapito di ciò il bene non risulta nello Stato Patrimoniale.

La struttura della tesi è la seguente.

Nel capitolo 1 vengono introdotti e spiegati i fattori produttivi, poi si passa all'analisi di una tipologia di questi fattori, che sono i beni a fecondità ripetuta e viene quindi espressa la loro funzione ed utilità, infine vengono definite le modalità di acquisto di questi fattori e viene introdotto il leasing.

Nel capitolo seguente, quindi nel 2, si parla del leasing, di questa modalità che consente di ottenere la disponibilità del bene e successivamente vengono indicate, analizzate e spiegate le tipologie principali di leasing, a questo punto, dopo aver capito cosa è il leasing viene introdotta la disciplina che lo spiega, ed infine vengono esaminate le diverse fasi di un contratto di leasing.

Nel capitolo 3, l'ultimo, viene illustrata la modalità per rilevare in bilancio questa tipologia di beni e la loro contabilizzazione secondo la normativa imposta dal Codice Civile e secondo i Principi Contabili Nazionali, quindi secondo ciò che è espresso dagli OIC. A questo punto viene spiegata la differenza dei metodi tramite cui si può rilevare il leasing, quindi metodo patrimoniale e metodo finanziario, con un finale accenno alle regole introdotte dall'IFRS 16, messe in pratica nei bilanci a partire dal 1 gennaio 2019.

CAPITOLO 1

I FATTORI A FECONDITÀ RIPETUTA E MODALITÀ DI ACQUISTO

1.1: I FATTORI PRODUTTIVI

Un fattore produttivo è ciascun elemento (strumento, bene, servizio strumentale) utilizzato in un'impresa con l'obiettivo della produzione di un bene o dell'erogazione di un servizio, quindi qualsiasi elemento in grado di fornire utilità, in sé o insieme ad altri fattori, per alimentare questa attività di produzione (Marchi, 2014).

I fattori produttivi sono gli inputs del processo produttivo (input di produzione) dalla cui combinazione deriva la produzione del prodotto finale (output di produzione). I fattori produttivi sono tra loro complementari, cioè la produzione è tecnicamente possibile solo se tutti i fattori vi concorrono, ma la combinazione di questi varia in base alla tecnologia e all'organizzazione aziendale, per cui è necessario che ogni impresa individui ed utilizzi la migliore combinazione possibile di fattori produttivi, al fine di attuare la soluzione più economica e allo stesso tempo più redditizia per l'azienda, considerando che a ciascun fattore produttivo corrisponde un costo per averne la reperibilità. La disponibilità dei fattori produttivi è elemento necessario, ma non sufficiente per svolgere l'attività produttiva, in quanto bisogna saperli sfruttare in modo adeguato.

L'economia classica individua tre categorie di fattori produttivi:¹

- La Terra (o Natura), con cui si intende il complesso delle risorse naturali (terra, materie prime, energie naturali) che contribuiscono al processo produttivo;
- Il Lavoro, cioè l'attività umana, fisica ed intellettuale che concorre, con gli altri fattori, alla produzione di beni e servizi, potremmo quindi definirlo l'insieme dei fattori che apportano energia al processo produttivo;
- Il Capitale, ossia il complesso delle risorse materiali prodotte dal lavoro nel corso dell'investimento (impianti, fondi finanziari, scorte) e le risorse necessarie per avviare l'attività produttiva, è l'insieme costituito dal denaro e dai beni produttivi.

A queste tre categorie, le teorie economiche più recenti, aggiungono altre due categorie di fattori produttivi:

- L'Organizzazione, cioè l'attività svolta dall'imprenditore al fine di coordinare, nel modo più efficace possibile, i fattori produttivi di cui dispone, con l'obiettivo di ottenere il miglior risultato produttivo, e
- Lo Stato che, attraverso le sue leggi, fissa il quadro istituzionale nel quale l'impresa opera, per questo motivo in realtà è un fattore produttivo indiretto, in quanto non agisce direttamente sui fattori.

¹ https://www.okpedia.it/fattori_produttivi

I fattori produttivi hanno diverse caratteristiche, come ad esempio: la variabilità, la sostituibilità, la limitatezza e la fecondità, proprio in base a quest'ultima i fattori produttivi possono essere divisi, secondo l'attitudine a cedere la propria utilità economica nei processi produttivi, in: fattori a fecondità semplice o fattori a fecondità ripetuta. I primi, anche detti fattori correnti, sono quei beni a rapido consumo, per cui vengono impiegati una sola volta nel processo produttivo e per questo motivo fanno parte del capitale circolante di un'azienda (ad esempio: materie prime, semilavorati, merci...), mentre i secondi, anche detti fattori pluriennali o fattori strutturali, partecipano più volte all'attività produttiva, conservando le proprie caratteristiche fisico-tecniche, quindi sono quei fattori che hanno un'utilità economica che si protrae nel tempo, come ad esempio impianti, macchinari, fabbricati, terreni, i diritti di brevetto, le licenze... Utilizzati ripetutamente ed in più processi produttivi.

1.2: I FATTORI A FECONDITÀ RIPETUTA

I fattori a fecondità ripetuta sono strumenti o fattori strumentali nel processo produttivo aziendale, in quanto partecipano indirettamente al processo produttivo, dato che sono necessari per la trasformazione dei fattori semplici. Questi beni sono mezzo della produzione e non oggetto e, di fatto, sono tutti quei elementi che utilizzo e che sono indispensabili ed essenziali per la produzione, ma che non vengono trasformati e che non vengono destinati alla vendita (Marchi, 2014).

Sono beni ad uso durevole poiché non subiscono un rapido consumo, deterioramento o usura, ma al contrario partecipano a più processi produttivi, mantenendo le proprie proprietà, infatti, non subiscono trasformazioni tecnico-economiche, ma piuttosto cedono la propria utilità economica a più periodi. Proprio per questa caratteristica tali beni vengono definiti anche fattori pluriennali e sono di rilevante importanza in quanto costituiscono la struttura aziendale, essendo gli elementi strutturali e di funzionamento dell'azienda.

Essi fanno parte del capitale fisso dell'impresa, componendo in questo modo il patrimonio aziendale e dando quindi dimostrazione della stabilità finanziaria di un'impresa, inoltre, formano un fattore di rigidità, poiché nel breve periodo non è tecnicamente possibile ed economicamente conveniente mutare in modo sostanziale l'impegno di tali fattori, cioè, nel breve periodo, non è possibile modificare il proprio assetto.

I fattori pluriennali sono fattori anticipati, in quanto vengono acquistati precedentemente rispetto allo svolgimento dei processi produttivi ed è per questo motivo che generano costi anticipati per beni che sono comuni a più periodi. La spesa viene effettuata prima rispetto all'utilizzo integrale dei fattori produttivi, cioè l'uscita finanziaria avviene molto tempo prima rispetto alla futura entrata derivante dall'effettiva cessione dei beni e servizi che questi fattori concorrono a produrre. Il ritorno in forma liquida del denaro investito avviene nel lungo periodo ed in maniera indiretta.

I costi generati da questi prodotti sono tendenzialmente costanti poiché gravano allo stesso modo sulle condizioni di economicità dell'azienda, indipendentemente dal loro grado di sfruttamento, cioè indifferentemente da quanto il bene viene effettivamente utilizzato e sfruttato.

Possiamo definire questi fattori come beni a lento rigiro, infatti, anche per i motivi precedentemente evidenziati, sono beni perlopiù fissi e strutturali, per cui non vengono modificati o sostituiti frequentemente, anzi, solitamente vengono rinnovati solamente nel caso in cui perdano le loro capacità tecniche e le loro proprietà o nel caso in cui sia fondamentale un aggiornamento.

I fattori produttivi pluriennali possono essere classificati in due categorie: beni materiali e beni immateriali.

I *fattori pluriennali materiali* sono quei beni fisici che costituiscono la struttura operativa aziendale, su cui si fonda la produzione, cioè il meccanismo di combinazione e trasformazione dei fattori produttivi, con l'obiettivo di ottenere beni e servizi da distribuire. Di questo gruppo fanno parte i beni immobili, come ad esempio terreni o fabbricati, che hanno poi una propria classificazione in base alla attività svolta (industriale se serve per lo svolgimento fisico-tecnico, commerciale se impiegato per l'attività distributiva e di vendita o amministrativi se utilizzati per attività direzionali o amministrative) ed i beni mobili ad uso durevole, rappresentati da impianti, macchinari, attrezzature, imballaggi ad uso durevole, mobili e macchinari d'ufficio, automezzi...

I fattori pluriennali immateriali, invece, rappresentano diritti tutelati dalla legge o contrattualmente, di cui l'azienda ottiene piena titolarità legale. Per far parte di questa categoria e affinché siano considerati tali, questi beni devono avere determinate caratteristiche, cioè devono essere identificabili ed individuabili, per cui devono avere una propria specificità, devono essere separabili dagli altri beni aziendali, devono essere valutabili singolarmente e devono avere una propria rilevanza giuridica; se un bene possiede questi requisiti può essere considerato un bene immateriale, altrimenti, in caso contrario, viene considerato un onere pluriennale. Fanno parte di questa categoria marchi, brevetti, concessioni, licenze e diritti di questo genere (Marchi, 2014).

Le immobilizzazioni tecniche costituiscono una tipica classe di investimento in fattori produttivi ad uso durevole non soggetti a rapido consumo e che possono partecipare a più processi produttivi, logorandosi lentamente, ma senza esaurirsi del tutto in un unico ciclo di produzione (Marchi, 2014). Sono dotate di un'utilità economica che si estende oltre i limiti del singolo esercizio e vengono concepite come la base fissa del sistema della produzione aziendale, visto che incorporano un potenziale di servizi capace di alimentare più processi produttivi nell'arco della loro vita utile.

Per questo motivo i fattori pluriennali assumono un ruolo primario ed una maggiore rilevanza nelle aziende industriali, caratterizzate da notevoli investimenti in

impianti, perlopiù installazioni e macchinari fissi destinati alla trasformazione fisica delle materie prime in prodotti finiti.

1.3: I PROCESSI DI ACQUISIZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI

I processi tecnico-operativi che interessano i fattori pluriennali, definendone il ciclo vitale all'interno dell'azienda, possono essere ricollegati a due diverse tipologie: i processi di acquisizione dei fattori pluriennali ed i processi di utilizzo di questi. I primi tendono ad assicurare all'azienda il flusso di potenzialità produttiva richiesta, quindi riguardano tutte le operazioni volte a dotare l'azienda dei fattori necessari e quelle che occorrono a mantenere e sviluppare le capacità operative. I processi di utilizzo, invece, comprendono tutte le attività in cui i fattori pluriennali risultano come elementi esistenti, e disponibili in azienda, da utilizzare per lo svolgimento dell'attività economica.

Il fabbisogno di fattori pluriennali materiali può essere soddisfatto in diversi modi e con diverse soluzioni che fanno in modo che l'azienda riesca ad acquisire la potenzialità produttiva necessaria.

I principali processi di acquisizione dei fattori pluriennali sono:

- L'acquisto presso terzi
- La realizzazione interna
- L'acquisizione in leasing o in affitto

Nel caso di *acquisti presso terzi* si intende una regolare trattativa di compravendita riguardante il processo di approvvigionamento, quindi si intendono tutte le operazioni a partire dalla definizione dei fabbisogni, passando per il reperimento effettivo di beni e servizi, fino alla regolazione del rapporto amministrativo e finanziario con i fornitori. Con maggiore precisione le fasi che si susseguono sono: la definizione dei fabbisogni da parte della funzione di produzione, ma anche di tutte le aree operative, successivamente si individuano le prospettive di acquisto di beni e servizi, poi si effettua il controllo delle disponibilità di magazzino, quindi, dopo aver compreso il necessario reale, si passa alla scelta del fornitore e si effettua l'emissione dell'ordine ed il successivo sollecito, qualora fosse necessario, a questo punto avviene l'effettiva ricezione delle materie o l'acquisizione dei servizi ed il processo di approvvigionamento si conclude. Più precisamente questo percorso si conclude con l'insieme di attività che riguardano il ciclo di contabilizzazione dell'operazione di acquisto e, contemporaneamente, con ciò che riguarda la gestione dei debiti e dei pagamenti verso i fornitori. Questa modalità è indifferente per i fattori a fecondità semplice o per quelli a fecondità ripetuta, c'è un unico elemento che differisce ed è l'ammontare dei costi da sostenere, dal momento in cui per i fattori pluriennali solitamente è più ingente, infatti, per questa tipologia di fattori sono richiesti importanti investimenti, spesso accompagnati da adeguate operazioni di finanziamento.

Per quanto riguarda la *realizzazione interna* dei fattori pluriennali materiali ci si riferisce alla situazione in cui l'azienda decide di procurarsi quei fattori di cui necessita realizzandoli in proprio, all'interno della propria azienda, con le proprie risorse. Tali fattori vengono rinominati immobilizzazioni tecniche endogene, per distinguerli da quelli acquistati all'esterno e sono il risultato di un processo che avviene parallelamente alla normale produzione aziendale, che realizza i beni economici tipici dell'azienda destinati alla vendita. Questo processo secondario utilizza fattori di produzione, disponibili in azienda o acquistati appositamente, con l'obiettivo di ottenere condizioni strumentali maggiormente operative e funzionali per i processi produttivi futuri. Questo tipo di produzione solitamente viene attuata se ci sono condizioni di convenienza o di necessità, cioè nel caso in cui produrre il fattore internamente costa meno rispetto a reperirlo nel mercato di approvvigionamento e quindi, ad esempio, nella situazione in cui in azienda si hanno già fattori disponibili a questo scopo. Altrimenti, questa procedura viene messa in pratica nel caso in cui ci sia necessità di impianti altamente specializzati, perché nel settore in cui si sta operando sono richieste elevate conoscenze tecnico scientifiche e la competitività riguardo tali conoscenze è fondamentale, per cui solitamente si viene a verificare un'irreperibilità nel mercato e quindi l'azienda decide di progettare, sviluppare e realizzare internamente gli impianti di cui ha bisogno.

Infine, la terza possibilità di avere a disposizione i fattori a fecondità ripetuta è quella dell'*acquisizione in leasing* o dell'affitto, che è un'opzione che consente l'utilizzo di fattori pluriennali materiali mediante forme contrattuali che non prevedono la proprietà di tali fattori da parte dell'azienda, ma un diritto d'uso. L'azienda acquisisce, in locazione, la disponibilità del fattore produttivo, dietro pagamento di un canone periodico per tutta la durata della locazione e, alla fine di questo periodo prestabilito, l'azienda può decidere se acquistare la proprietà del bene o no. Ci sono diverse modalità di leasing, come vedremo nel prossimo capitolo, ma sicuramente la differenza più importante riguarda la sostanza economica dell'operazione.²

² L. MARCHI, "Introduzione all'economia aziendale. Il sistema delle operazioni e le condizioni di equilibrio aziendale", G. Giappichelli editore, Torino, 2014, pp. 305-306.

CAPITOLO 2

IL LEASING

Il contratto di leasing è ricondotto alla figura della locazione, disciplinata dall'articolo 1571 del Codice Civile, che la descrive come un “...*contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo*”.

Con questo contratto, un soggetto (utilizzatore) che ha necessità di un bene, invece di prendere a mutuo la somma necessaria per acquistarlo, si rivolge ad un intermediario (spesso una società collegata ad una banca) affinché lo acquisti dal produttore, o lo produca egli stesso, e lo conceda in godimento all'utilizzatore, in cambio del pagamento periodico di un canone. La stipula può essere finalizzata a consentire al conduttore l'acquisto del bene al termine della locazione, mediante esercizio di un diritto di opzione.³

2.1: IL LEASING FINANZIARIO ED IL LEASING OPERATIVO

Possiamo descrivere il leasing come un contratto con cui una parte, il concedente/produttore del fattore pluriennale, rilascia in godimento all'altra parte, che è l'utilizzatore del fattore, un determinato bene, il fattore pluriennale, dietro un

³ <https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-vi/sezione-i/art1571>

compenso e per un prestabilito periodo di tempo. Alla scadenza di questa fase, la parte che ha in godimento il bene può restituirlo o può diventarne proprietario pagando la differenza tra quanto già versato, tramite i canoni periodici, ed il valore del bene, quindi, pagando un dato ammontare, anche detto riscatto, può ottenere la proprietà del bene.

Solitamente il leasing viene distinto in due tipologie: il leasing finanziario e quello operativo.⁴

2.1.1: Il leasing finanziario

Il leasing finanziario è un contratto atipico che impegna, oltre ai due soggetti dell'operazione direttamente interessati, anche un operatore economico, cioè la società di leasing, per cui i soggetti coinvolti sono tre.

Il produttore, ossia colui che possiede o produce il fattore pluriennale, vende il bene al secondo soggetto, cioè la società di leasing, che si interpone tra i principali agenti dell'operazione e, a sua volta, si preoccupa di affittare il fattore pluriennale al terzo soggetto, che sarebbe l'utilizzatore. Solitamente al termine del contratto è possibile l'acquisizione del fattore pluriennale e di fatti questa operazione ha come scopo proprio l'ottenimento del bene. In tal caso avremo due contratti separati, ossia uno di locazione ed uno secondario di acquisto, che c'è solo nel caso in cui l'utilizzatore

⁴ M. POLATO, *“L'attività delle banche: operazioni e servizi”*, G. Giappichelli editore, Torino, 2018, pp. 80-84.

decidesse di pagare il riscatto, diventando in questo modo proprietario effettivo del bene in questione (Marchi, 2018). Questo metodo viene definito "finanziario" perché il servizio offerto si avvicina ad un finanziamento finalizzato, avente come oggetto beni ad elevato grado di specializzazione, come ad esempio macchinari molto particolari e costosi oppure immobili che sono necessari allo svolgimento dell'attività d'impresa. Le società di leasing svolgono principalmente un'attività creditizia mediante la stipulazione di contratti di locazione finanziaria, che hanno come scopo quello di soddisfare fabbisogni finanziari che emergono in seguito a decisioni di investimento, dovute alla necessità di ottenere la disponibilità di un bene necessario per l'impresa. Queste società assumono la veste di locatore, per cui per un tempo determinato concedono il bene al locatario, in contropartita di un canone periodico. La funzione di finanziamento è dimostrata dal fatto che la spesa per l'acquisto è sostenuta dal locatore, mentre il locatario è avvantaggiato dalla dilazione del pagamento. In questa situazione la proprietà del bene in questione è della società di leasing fino all'eventuale riscatto da parte del cliente; quindi per tutta la durata del contratto di leasing il fattore pluriennale non è compreso nel patrimonio dell'azienda. In questo modo, l'azienda può decidere di rimandare ad un momento successivo un eventuale finanziamento (Marchi, 2018).

Solitamente da queste società vengono finanziati investimenti produttivi, come ad esempio beni mobili (macchinari, impianti industriali, ecc.) o beni immobili

(stabilimenti industriali, centri commerciali, ecc.), ma talvolta anche beni immateriali (come ad esempio i marchi aziendali).

2.1.2: Il leasing operativo

Il leasing operativo, a differenza del precedente, viene effettuato direttamente dal costruttore o dal proprietario del bene, infatti, in questo caso i soggetti interessati sono soltanto due, il produttore del fattore pluriennale e l'utilizzatore.

Questa modalità di leasing, solitamente, al termine del periodo prestabilito, non prevede l'acquisizione della proprietà del bene; infatti questa tipologia viene considerata perlopiù nel caso in cui l'obiettivo sia la possibilità di utilizzare il fattore, cioè la necessità di avere a disposizione quel bene per poterlo utilizzare e sfruttare (Marchi, 2018). Si ricorre a questa formula di leasing quando i fattori in questione sono beni ad alto livello di standardizzazione, come ad esempio computer, fotocopiatrici, stampanti. Anche varie case automobilistiche hanno deciso di mettere in pratica questa tipologia di leasing, garantendo la macchina ed altri vari servizi accessori, che il soggetto interessato può utilizzare secondo le proprie necessità e secondo contratto; il soggetto in questione non ha la proprietà dell'auto, ma ne ha la disponibilità.

La durata del contratto è molto inferiore al leasing finanziario ed è legata alle caratteristiche del prodotto oggetto del contratto.

2.2: LA DISCIPLINA DEL LEASING

Una specifica definizione e disciplina del contratto di locazione finanziaria è stata introdotta dalla legge 4 agosto 2017 n.124 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, in Gazzetta Ufficiale, 14 agosto 2017, n. 189). Prima dell’entrata in vigore di questa, avvenuta in data 29 agosto 2017, il contratto di leasing finanziario (o di locazione finanziaria) veniva considerato un contratto atipico, cioè un contratto non appartenente ad alcuno dei tipi espressamente regolati dal nostro ordinamento.⁵

Il leasing viene descritto in questo modo dalla legge appena indicata: *“La locazione finanziaria è il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.”*⁶

⁵ Il leasing era definito dalla normativa speciale nella legge 3 maggio 1976 n. 183.

⁶ GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (17G00140) (GU Serie Generale n.189 del 14-08-2017). Comma 136.

In questo passaggio sono state descritte le caratteristiche peculiari della locazione finanziaria: in primis viene stabilito che il concedente, con la stipula del contratto, assume l'obbligazione di acquistare o di far costruire il bene (auto, strumentale, immobile, fattore immateriale...) secondo le indicazioni dell'utilizzatore e di farlo mettere a disposizione dell'utilizzatore, quindi non si intende di farglielo godere solamente, come nella locazione semplice. La causa finanziaria è confermata dal richiamo al requisito soggettivo del concedente, che deve essere una banca o un intermediario finanziario, come previsto dal testo unico bancario che riserva in via esclusiva l'attività di locazione finanziaria alle banche ed agli intermediari finanziari iscritti.⁷ Inoltre, come tutti i contratti di finanziamento, anche la locazione finanziaria è un contratto di durata, per questo motivo il corrispettivo va calcolato secondo criteri finanziari e quindi tenendo conto non soltanto del costo del bene, ma anche del prezzo pattuito per l'opzione d'acquisto finale e della durata del contratto. Un ulteriore elemento essenziale del contratto è la previsione dell'opzione finale di acquisto del bene a favore dell'utilizzatore, che offre la possibilità all'utilizzatore di divenire proprietario del bene ad un prezzo prestabilito, esercitando la suddetta opzione di riscatto o, in caso contrario, ha l'obbligo di restituire il bene al concedente.⁸

⁷ Rispettivamente negli albi di cui agli artt. 13 e 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

⁸ M. POLATO, *"L'attività delle banche: operazioni e servizi"*, G. Giappichelli editore, Torino, 2018, pp. 80-84.

La natura, la funzione e la causa giuridica prettamente “finanziaria” del contratto di locazione finanziaria si evincono, inoltre, dal fatto che l’utente *“assume tutti i rischi, anche di perimento”* riferiti al bene: alla luce di tale elemento potranno ritenersi valide clausole che pongano in capo all’utente anche il rischio di mancata consegna del bene, per la stessa ragione, il concedente rimarrà esente da ogni responsabilità per vizi della cosa.

Al comma seguente della legge precedentemente indicata viene previsto che *“costituisce grave inadempimento dell’utente il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria”*.⁹

Per la prima volta la gravità dell’inadempimento viene determinata ex ante, secondo questo parametro legislativo, mentre fino a quel momento ogni contratto veniva considerato a se stante, in base alla tipologia del contratto ed in base alla modalità in cui avveniva la locazione.

Quanto alle conseguenze della risoluzione per inadempimento, il meccanismo ricalca, con alcune differenze, quello dei precedenti interventi normativi. Si prevede

⁹ GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (17G00140) (GU Serie Generale n.189 del 14-08-2017). Comma 137.

infatti che il concedente “(...) ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata a valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente”.¹⁰

Previsioni più puntuali sono poi introdotte al comma 139, in merito alla procedura di vendita, qui viene previsto il fatto che il concedente dovrà far riferimento a valori che emergono in base a pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile, occorre affidarsi alla stima effettuata da un perito indipendente. Inoltre, il concedente dovrà attenersi a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità “adottando modalità tali da consentire

¹⁰ GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (17G00140) (GU Serie Generale n.189 del 14-08-2017). Comma 138.

l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore."

2.3: LE DIVERSE FASI DELL'OPERAZIONE DI LEASING

Il primo canone corrisposto dall'utilizzatore è, solitamente, di entità maggiore rispetto ai successivi, per questo motivo viene chiamato maxicanone iniziale. Il suo scopo è quello di ridurre i rischi di perdita del concedente in caso di insolvenza dell'utilizzatore.

Per il concedente valutare bene il rischio dell'operazione è di massima importanza, in quanto è necessario considerare la congruità di prezzo del bene, le sue caratteristiche di utilizzo e di profitto produttivo, la sua recuperabilità, la sua ricollocabilità sul mercato, il suo valore in caso di rientro anticipato dovuto ad insolvenza dell'utilizzatore e la sua rispondenza alle normative antinfortunistiche.

Questa valutazione è, inoltre, un'operazione complessa e specializzata, in quanto si articola sulla base di moltissimi parametri, che forniscono indicazioni indispensabili per una valutazione realistica del rischio complessivo dell'operazione, anche a tutela dello stesso utilizzatore (Marchi, 2018).

Le diverse fasi di un'operazione di leasing sono:¹¹

- 1) L'istruttoria
- 2) Il perfezionamento del contratto
- 3) La vita di un contratto di leasing
- 4) Il riscatto del bene

L'*istruttoria* corrisponde alla fase della decisione dell'utilizzatore di stipulare o meno un determinato contratto di leasing ed è a sua volta vincolata alla decisione della società di leasing, che di fatto deve anticipare una somma di denaro, in cambio di un rientro del capitale diluito nel tempo. Questa fase è volta a valutare l'affidabilità del cliente e la fungibilità del bene, per questo motivo vengono richiesti una serie di documenti, che sono: una richiesta formalizzata (la richiesta di leasing), l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (Informativa Privacy e Consenso), gli ultimi 2 bilanci o Modello Unico a seconda della tipologia di controparte, un documento di identità in corso di validità e Codice Fiscale dei firmatari e di eventuali garanti, la fotocopia Atto Costitutivo e Statuto Società, il certificato di iscrizione albo professionale (studi associati e/o professionisti semplici), l'offerta del fornitore e/o progetto immobile (building plan per Immobiliare Costruendo).

¹¹ Stabilite dal documento del 2019 di Assilea (Associazione Italiana Leasing). <https://www.assilea.it/>

Se l'istruttoria dà esito positivo, in breve tempo il contratto di leasing può essere sottoscritto e l'operazione può essere perfezionata, con la consegna del bene.

La società di leasing potrà richiedere, in alcuni casi, delle garanzie "tipiche" personali e reali (come ad esempio fideiussione, pegno, ipoteca), ovvero delle garanzie "atipiche" (patto di "riacquisto" da parte del fornitore del bene o di un terzo, lettera di patronage, impegno al subentro in caso di inadempimento...). In relazione al tipo di bene possono ovviamente variare le modalità del perfezionamento, con richiesta di documenti aggiuntivi (ad esempio nel caso degli autoveicoli o di immobili) o di particolari adempimenti (ad esempio polizza assicurativa con vincolo a favore della società di leasing).

La seconda fase si concretizza nel *perfezionamento del contratto*, il cui iter corrisponde a 3 precisi momenti, che rispettivamente sono:

- La firma del contratto ed il versamento dell'anticipo da parte dell'utilizzatore. Il contratto di locazione finanziaria deve essere redatto per iscritto a pena di nullità ai sensi dell'art.117 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385.
- L'ordine al fornitore. L'utilizzatore sceglie il fornitore del bene oggetto del contratto di leasing e si assume la responsabilità di questa scelta. La società di leasing infatti, proprio in quanto estranea a questo aspetto, non assume responsabilità per eventuali inadempienze del fornitore in merito agli aspetti tecnici o temporali della fornitura (ritardate o errate consegne, mancate

installazioni ecc.). Nell'ordine al fornitore vengono descritti il bene e le sue caratteristiche, così come concordate fra il cliente e il fornitore dello stesso, le modalità ed i tempi di consegna e le modalità ed i tempi di pagamento. L'emissione di questo ordine è normalmente autorizzata dal cliente contestualmente alla firma del contratto di leasing. L'ordine viene a sua volta accettato, firmandolo, dal fornitore.

- La consegna del bene. La fornitura viene eseguita con la consegna e, se prevista, l'installazione ed il collaudo del bene. L'ultimo passaggio consiste nell'accettazione del bene da parte del cliente che dichiara, firmando un modulo cosiddetto "di accettazione" o di consegna, che il bene consegnatogli è conforme a quello da lui richiesto. La società di leasing, nel momento in cui riceve questo modulo, effettua il pagamento a saldo del fornitore e determina la decorrenza del contratto. Da quel momento si avvia anche il processo di incasso e pagamento dei canoni.

La terza fase corrisponde con *la vita del contratto di leasing*. Dal momento in cui i beni sono consegnati, l'utilizzatore ha la sola incombenza di versare, alle scadenze stabilite, l'importo del canone leasing.

Nel corso di un contratto di leasing possono verificarsi "incidenti di percorso" legati o meno alla volontà dell'utilizzatore. Nel caso di eventi indipendenti dalla volontà dell'utilizzatore, che provocano la perdita o il deterioramento del bene (furto, sinistro, ecc.) la società di leasing può farsi carico di esperire, caso per caso, tutte

le incombenze assicurative con il fine di minimizzare, per quanto possibile, il danno per l'utilizzatore e consentire un pronto ripristino del bene, che spesso è di vitale importanza per la sua attività produttiva.

La quarta ed ultima fase riguarda il *riscatto del bene*. Allo scadere del contratto di leasing finanziario, se l'utilizzatore esercita l'opzione finale di acquisto, il così detto "riscatto" acquista, per la cifra pattuita in contratto, la proprietà del bene.

CAPITOLO 3

LA RILEVAZIONE E LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DEL LEASING

3.1: LA CONTABILIZZAZIONE DEI BENI IN LEASING

Per quanto riguarda la classificazione delle immobilizzazioni materiali, l'OIC 16 ribadisce la regola generale civilistica dell'articolo 2424 bis, per cui le immobilizzazioni materiali sono tali considerando la destinazione dei beni e non la loro natura.

Questo argomento viene affrontato al comma 32 nel seguente modo: *“Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione.*

In generale, sono capitalizzabili solo i costi sostenuti per l’acquisto, anche derivanti dall’esercizio di opzioni di riscatto di beni in leasing, o la costruzione di nuovi cespiti (costi originari) e per ampliare, ammodernare, migliorare o sostituire cespiti già esistenti, purché tali costi producano un incremento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti per i quali sono sostenuti, ovvero ne prolunghino la vita utile. I costi sono capitalizzabili nel limite del valore recuperabile del bene.”¹²

¹² OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ
PRINCIPI CONTABILI. OIC 16. Immobilizzazioni materiali
Testo del principio contabile emanato nel dicembre 2016 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017.

Per quanto riguarda i beni acquisiti in leasing, è sorta la problematica riguardo la liceità dell'iscrizione di tali beni nello Stato Patrimoniale. L'articolo 2424 del Codice Civile prevede che questi vengano indicati separatamente, per cui è inteso che tali beni restano iscritti nello Stato Patrimoniale del locatore e quindi, contemporaneamente, che non possono essere iscritti nello Stato Patrimoniale del locatario, almeno fino al momento del riscatto.¹³

L'OIC 16 ritiene che il passaggio di proprietà, ritenuto il passaggio dei rischi e dei benefici connessi all'utilizzo, sia elemento necessario per l'inclusione di un bene tra le immobilizzazioni materiali; infatti l'uso, la controllabilità della risorsa, il suo sfruttamento ai fini economici ed il conseguente passaggio dei rischi fanno capo al locatario e non al locatore, che ha il solo compito, in sostanza, di finanziare l'operazione.

Applicando il principio della sostanza sulla forma giuridica delle operazioni, una rappresentazione chiara, veritiera e corretta imporrebbe di contabilizzare i beni ricevuti in leasing, con il metodo finanziario, attualmente, però, nel bilancio civilistico si deve applicare il metodo patrimoniale (Marchi, 2018).

Quella adottata è stata una soluzione "graduale" in quanto, pur non consentendo tale iscrizione, è stato imposto di specificare in Nota Integrativa un prospetto dal

¹³ L. MARCHI, "*Bilancio di esercizio e principi contabili*", G. Giappichelli Editore, Torino, 2018, p. 139.

quale risultino tutte le informazioni necessarie per consentire ad un analista esterno una rielaborazione idonea a contabilizzare i beni secondo il criterio finanziario.¹⁴

3.1.1: La Nota Integrativa

L'articolo 2427 del Codice Civile, al primo comma, stabilisce di indicare in Nota Integrativa *“i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato.”*

L'OIC16,¹⁵ nel descrivere i criteri applicati alla valutazione delle immobilizzazioni materiali, aggiunge che la Nota Integrativa indica il metodo ed i coefficienti d'ammortamento utilizzati nel determinare la quota dell'esercizio per le varie categorie di cespiti o le diverse componenti del bene principale oggetto di ammortamento separato, le modalità di determinazione della quota di costi generali di fabbricazione eventualmente oggetto di capitalizzazione, il criterio adottato per effettuare l'eventuale rivalutazione, nonché la legge che l'ha determinata, l'importo della rivalutazione, al lordo ed al netto degli ammortamenti, e l'effetto sul patrimonio netto, i criteri di valutazione dei cespiti non usati destinati

¹⁴ <https://www.fondazioneoic.eu/>

¹⁵ L'Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili, emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile, fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche, partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa.

all'alienazione, o temporaneamente non usati, ma destinati ad usi futuri, le modalità di determinazione del valore delle immobilizzazioni ricevute a titolo gratuito o a titolo di permuta, il metodo di contabilizzazione dei contributi ricevuti (a riduzione del costo dell'immobilizzazione o a sconto).¹⁶

Inoltre la Nota Integrativa deve indicare *“i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.”*¹⁷ e l'OIC aggiunge che nella rendicontazione delle movimentazioni delle immobilizzazioni materiali si deve fornire evidenza del costo originario e degli ammortamenti accumulati dei beni completamente ammortizzati, ma ancora in uso, inoltre occorre fornire separata evidenza delle movimentazioni relative alle immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito o a titolo di permuta, con i relativi effetti sul bilancio. Nel caso in cui la società abbia ricevuto contributi e li abbia contabilizzati a riduzione del costo dell'immobilizzazione si indicano nelle movimentazioni delle immobilizzazioni il costo al lordo del contributo ed il contributo (OIC).

¹⁶ L. MARCHI, *“Bilancio di esercizio e principi contabili”*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018, p. 151.

¹⁷ Articolo 2427 Codice Civile, comma 2.

In Nota deve risultare anche *“l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce”*¹⁸ e *“l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati.”*¹⁹

Con riguardo all'obbligo di informativa, in caso di importi rilevanti, la Nota Integrativa fornisce evidenza anche dell'ammontare cumulativo degli oneri finanziari capitalizzati nel valore delle immobilizzazioni. Inoltre, molto importante, è che in Nota Integrativa viene imposto di dar conto di eventuali gravi che insistono sulle immobilizzazioni (come ad esempio ipoteche, privilegi, pegni...), nonché sulle restrizioni o sui vincoli al libero uso dei cespiti.

3.2: IL METODO PATRIMONIALE ED IL METODO FINANZIARIO

Nella realtà esistono due modalità di contabilizzazione del leasing, il metodo patrimoniale che riflette l'aspetto formale dell'operazione ed il metodo finanziario che invece fa emergere l'aspetto sostanziale.

¹⁸ Articolo 2427 Codice Civile, comma 8.

¹⁹ Articolo 2427 Codice Civile, comma 10.

Riguardo questo argomento il D. Lgs. 139/2015 ha introdotto in bilancio il principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica.

La registrazione del leasing con *metodo finanziario* rivela l'aspetto sostanziale dell'operazione, più precisamente potremmo affermare che questa tipologia di operazione garantisce l'acquisto del bene con pagamento dilazionato, per questo motivo il bene in leasing viene iscritto nello Stato Patrimoniale dell'azienda locataria a fronte di un debito di finanziamento verso la società di leasing.

In questa ipotesi il leasing è trattato come una vendita, per cui il locatore elimina dal proprio bilancio il bene dato in leasing ed iscrive un credito pari all'importo dei canoni che andrà ad incassare. Contemporaneamente il locatario rileva il cespite ed il debito verso il locatore, che diminuirà al pagamento di ogni canone, in quanto viene contabilizzato come rimborso per tale debito e vengono inclusi anche gli interessi, inoltre, egli rileva l'ammortamento al pari delle altre immobilizzazioni possedute (Marchi, 2018).

In bilancio l'operazione di leasing deve essere trattata nel seguente modo.

Scritture contabili del metodo finanziario:

- Rilevazione del bene

Beni in leasing	A	Debito verso la società
Iva		di leasing

- Pagamento del canone

Debito verso la società di leasing	A	Banca c/c
---------------------------------------	---	-----------

La registrazione del leasing con il *metodo patrimoniale*, al contrario, fa rilevare il leasing come una normale locazione, per cui c'è prevalenza della forma giuridica rispetto alla sostanza economica del contratto, cioè si tiene conto del fatto che il locatario non dispone di un diritto reale sul bene oggetto del contratto e, quindi, il costo del bene non può essere rilevato nell'attivo del bilancio. Il bene in leasing resta iscritto nell'attivo dello Stato Patrimoniale della società di leasing, che ha il ruolo di locatore. Tali beni risultano iscritti nelle immobilizzazioni, ma in maniera separata.²⁰ Il locatario non iscrive il bene, acquisito nella sostanza, nel proprio bilancio, ma registra soltanto i canoni periodici di competenza nel suo Conto Economico, alla voce B8 "costi per godimento dei beni di terzi", sia per la quota capitale, che per la quota interessi ed inoltre rileva nei conti d'ordine i beni di terzi presso l'impresa. Solo al momento eventuale del pagamento del prezzo di riscatto, con conseguente passaggio di proprietà del bene, ci sarà l'uscita del fattore dal bilancio del locatore e l'entrata in quello del locatario che, a questo punto, potrà

²⁰ L'articolo 2424 del codice civile, come modificato dal D. Lgs. 6/2003, prevede che essa (Nota Integrativa) debba fornire, tra le immobilizzazioni iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale, specifica evidenza di quelle concesse in locazione finanziaria.

effettuare l'ammortamento in base alla residua possibilità di utilizzo del bene (Marchi, 2018).

In Nota Integrativa, per ragioni di trasparenza informativa, devono essere indicati gli effetti che si avrebbero applicando il metodo finanziario, in particolare l'art 2427 del Codice Civile recita: *“le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.”*²¹

In questo modo, tramite la Nota Integrativa, vengono richieste le informazioni circa la sostanza economica dell'operazione e viene previsto che la società utilizzatrice contenga un prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute, che viene determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, gli oneri finanziari di competenza

²¹ Articolo 2427 Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) [Aggiornato al 10/06/2019]
Contenuto della nota integrativa, 1° comma n. 22.

dell'esercizio, determinabili sulla base del tasso di interesse effettivo, e l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore inerenti, e quindi di competenza, dell'esercizio (Paolucci, 2016).

Scritture contabili del metodo patrimoniale:

- Rilevo il debito verso la società di leasing

Canone di leasing	A	Debito verso società
Iva		di leasing

- Pagamento del canone

Debito verso società di leasing	Banca c/c
---------------------------------	-----------

- Pagamento del riscatto

Immobilizzazioni	A	Banca c/c
------------------	---	-----------

La rilevazione dei canoni di locazione merita particolare attenzione in quanto è possibile contabilizzare solo quelli di competenza, ma può capitare che nel corso dell'esercizio si paghino canoni precedenti o successivi.

Attualmente, le società contabilizzano i contratti di leasing finanziario rilevando i canoni come costo ed iscrivendo i risconti attivi a fine anno per la quota del maxi-

canone, in quanto è stato pagato, ma è di competenza anche degli esercizi successivi.

Negli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico adottati dal Codice Civile il leasing finanziario è rappresentato trascurando la sostanza economica dell'operazione e seguendo una logica di "tipo patrimoniale".

Se, al contrario, si tenesse conto della sostanza economica dell'operazione, le operazioni di leasing finanziario dovrebbero essere rappresentate in bilancio evidenziando, nello Stato Patrimoniale, gli investimenti in fattori pluriennali relativi ai beni ricevuti, le relative quote di ammortamento ed i debiti di finanziamento verso le società di leasing, e, nel Conto Economico, gli interessi passivi dovuti a tali società sui finanziamenti contratti.

Sebbene il Codice Civile preveda per lo Stato Patrimoniale una rappresentazione delle operazioni di leasing finanziario ispirata ad una logica di tipo patrimoniale, il legislatore, al fine di assicurare la prevalenza della sostanza economica sulla forma, nel caso di operazioni di leasing finanziario ha deciso di dare attuazione a tale principio mediante la previsione contenuta nel n 22 dell'articolo 2427 del Codice Civile, secondo la quale occorre appunto indicare in Nota Integrativa tutte le informazioni necessarie affinché si possa capire come sarebbe in caso di contabilizzazione con metodo finanziario (Paolucci, 2016).

Tenendo conto di quanto di quanto riferito, in sede di riclassificazione l'analista può decidere di rielaborare lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico con le info

desumibili proprio dalla Nota Integrativa, al fine di fornire una rappresentazione delle operazioni di leasing finanziario che evidenzino, nel bilancio riclassificato, la sostanza economica di tali operazioni (Paolucci, 2016).

Qualora i beni in leasing finanziario assumano una consistenza significativa nel bilancio dell'impresa in questione, è opportuno procedere alla loro riclassificazione seguendo una rappresentazione che privilegi la sostanza economica. In tal caso l'operazione di leasing dovrebbe trovare collocazione nello Stato Patrimoniale: nell'attivo fisso verrebbero inseriti i beni allo stesso valore al quale sarebbero iscritti qualora fossero stati acquistati direttamente, al netto del corrispondente fondo ammortamento, invece nelle passività verrebbe inserito il valore attuale dei canoni residui da corrispondere alle società di leasing (somma delle quote capitale dei canoni di leasing e del valore del riscatto), calcolato applicando il tasso effettivo relativo al singolo contratto. La quota interessi dei canoni dovrebbe essere inserita nel Conto Economico.

Il problema è proprio nella mancata iscrizione nel passivo dei debiti relativi ai canoni residui: è vero che queste informazioni si trovano nella Nota Integrativa, ma un lettore deve ricostruire l'indebitamento in via extracontabile (Paolucci 2016).

Per di più, con il D. Lgs. 139/15 è stata introdotta nel Codice Civile l'attualizzazione dei debiti e crediti: tuttavia i debiti riferiti al leasing ad oggi non sono ancora ammessi all'interno della rappresentazione dello stato patrimoniale.

Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore lo standard IFRS 16 il quale impone la rilevazione del leasing come asset patrimoniale finanziato da un prestito ed i costi di gestione connessi sono spesati nell'esercizio annuo interessato, quindi non è più ammessa la rilevazione fuori bilancio. Scopo di questo elaborato è l'analisi della prospettiva giuridica, quella attuale normata dallo standard IAS 17 il quale ammette l'operazione fuori bilancio a determinate condizioni. Le conseguenze derivanti dall'attivazione degli asset in leasing imposte dal nuovo standard IFRS 16, impatteranno sui contratti conclusi in passato, su quelli futuri e sulla struttura finanziaria dell'impresa.²²

La grande novità è rappresentata dall'eliminazione della differenziazione tra leasing operativo e leasing finanziario, che vengono equiparati; in questo modo viene evidenziato il debito fuori bilancio. Il locatario, in sede di rilevazione iniziale, rileverà due poste patrimoniali di segno opposto: il diritto all'uso di qualsiasi bene in locazione finanziaria fra le attività ed il debito verso la società di leasing o l'intermediario finanziario fra le passività.

²² Stefano Bianchi, *“Implicazioni teoriche ed empiriche del nuovo principio contabile IFRS 16 sul leasing”*, Franco Angeli, Trento, 2018, pp. 8-10.

CONCLUSIONI

Durante gli ultimi anni si è osservato un maggiore ricorso al leasing, in quanto è considerato uno strumento che permette di avere a disposizione i fattori necessari, strategici ed indispensabili per la produzione. Come abbiamo visto nel primo capitolo, i fattori pluriennali sono beni fondamentali per la produzione ed è fondamentale combinarli al meglio ed utilizzare le migliori soluzioni possibili per conseguire il miglior reddito operativo. Un bene acquisito in leasing si trova in un limbo tra bene di proprietà e bene ottenibile dietro pagamento di un canone, con tutto ciò che ne consegue per la gestione. La proprietà implica dei costi per acquisire ciò che si desidera, quindi qualora il capitale disponibile non fosse sufficiente occorre ricorrere ad un prestito ed inoltre bisogna mantenere il bene in efficienza, che consegue un'ulteriore spesa. Il leasing può essere una forma alternativa di finanziamento che consente di avere a disposizione il bene senza però avere l'obbligo di acquisirne la proprietà, con un controllo migliore dei costi di gestione ed una maggiore flessibilità derivante dall'assenza di vincoli e dal fatto che, in questo modo, è possibile aggiornare continuamente il fattore utilizzato, infatti è una soluzione strategica soprattutto per quei beni riguardanti settori che sono in costante aggiornamento.

Allo stesso modo ci sono implicazioni negative, dal momento in cui il bene non risulta tra le immobilizzazioni, e quindi tra il capitale fisso dell'azienda, è offerta

una sicurezza minore, agli agenti esterni, dal punto di vista della stabilità finanziaria.

A seconda della richiesta aziendale è possibile attuare la soluzione più idonea, infatti ci sono due principali modalità di leasing, che sono il leasing finanziario ed il leasing operativo. Il primo tipo è più particolare in quanto coinvolge un terzo soggetto oltre a produttore ed utilizzatore, cioè la società di leasing che si interpone tra i due soggetti, inoltre, al termine del periodo prestabilito, solitamente si verifica l'acquisto del bene e di fatti, in questo caso il leasing viene considerato un pagamento dilazionato del bene. L'altra tipologia di leasing, ossia quello operativo, riguarda solamente produttore ed utilizzatore e lo scopo principale è quello di avere la disponibilità del bene di cui si necessita.

Per quanto riguarda la contabilizzazione, come abbiamo visto nell'ultimo capitolo di questa tesi, il leasing viene attualmente iscritto in bilancio con il metodo patrimoniale e viene quindi espresso l'aspetto formale piuttosto che quello sostanziale, per cui c'è prevalenza della forma giuridica rispetto alla sostanza economica, dato che il leasing viene trattato come una normale locazione.

Fondamentale è la Nota Integrativa, in cui vengono riportati, per chiarezza informativa, gli effetti che si avrebbero applicando il metodo finanziario, in questo modo, traendo da questa le informazioni di cui necessita, l'analista in sede di riclassificazione può decidere di riclassificare lo Stato Patrimoniale inserendo il leasing secondo la logica finanziaria, traendo le informazioni di cui necessita.

BIBLIOGRAFIA

- M. CORDAZZO, P. ROSSI, L. LUBIAN, *“Implicazioni teoriche ed empiriche del nuovo principio contabile IFRS 16 sul leasing”*, Franco Angeli, Trento, 2018.
- L. MARCHI, *“Introduzione all’economia aziendale. Il sistema delle operazioni e le condizioni di equilibrio aziendale”*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014.
- L. MARCHI, *“Contabilità d’impresa e valori di bilancio, G. Giappichelli Editore, Torino”*, 2018.
- L. MARCHI, *“Bilancio di esercizio e principi contabili”*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018.
- G. PAOLUCCI, *“Analisi di bilancio. Logica, finalità e modalità applicative”*, Franco Angeli, Milano, 2016.
- M. POLATO, *“L’attività delle banche: operazioni e servizi”*, G. Giappichelli editore, Torino, 2018.

SITOGRAFIA

<https://www.brocardi.it/>

<https://www.fondazioneoic.eu/>

<https://www.assilea.it/default.do>

<https://www.okpedia.it/>

RINGRAZIAMENTI

Alla fine di questo elaborato, ma soprattutto alla fine di questo cammino di tre anni, mi sembra giusto e doveroso fare alcuni ringraziamenti perché la laurea è un traguardo personale alla fine di una gara, la quale ha bisogno di allenamento, preparazione, concentrazione, ma anche sostegno e persone con cui condividere e festeggiare all'arrivo.

Ringrazio questo percorso universitario per avermi fatto crescere, avermi dato fiducia in me ed avermi fatto comprendere che con impegno, pazienza e tenacia qualsiasi obiettivo si può raggiungere.

Grazie babbo perché dall'alto non hai mai smesso di restarmi vicino, penso e spero che lassù tu sia fiero di me.

Grazie mamma per i tuoi insegnamenti con i quali affronto la vita e gli studi.

Un enorme ringraziamento va a mia sorella Micol di cui ho profonda stima e di cui ho sempre ammirato soprattutto forza e determinazione. La ringrazio perché ha dovuto sopportare tutti i miei sfoghi e ha saputo darmi la forza di cui avevo bisogno quando perdevo la motivazione.

Grazia nonna, cugini, zii e tutta la mia famiglia.

Grazie ai miei colleghi di università senza dei quali questo percorso non sarebbe stato lo stesso.

Grazie Irene, con cui ho condiviso tutto, stress, delusioni, ritardi, ma anche gioie e soddisfazioni.

Grazie Andrea, conoscenza di questo percorso e nuova scoperta.

Grazie Giulia, Andrea, Giovanni, Matteo...

Un grazie al mio relatore, il professore Marco Giuliani, che è sempre stato presente ed ha sempre risposto in maniera esaustiva ad ogni mio dubbio.

Grazie alle mie amiche con le quali ho condiviso delusioni e successi. Le ringrazio per la loro continua presenza e il loro fondamentale supporto.

Grazie Helena presenza costante ed amicizia sincera.

Grazie Benedetta per la tua spensieratezza contagiosa.

Grazie Rim per le risate.